



STATUTO DEL CdQ COMITATO EUR TORRINO

Articolo 1) Denominazione e sede

È costituito il comitato di quartiere avente la denominazione **CdQ Comitato Eur Torrimo** con sede in Via dell'Orsa Minore n. 42 - Roma

Articolo 2) Scopo e Attività

Il Comitato nasce per promuovere iniziative a beneficio dei residenti e di coloro che a qualunque titolo vivono il territorio ricompreso nel IX municipio di Roma, garantire piena trasparenza nel Territorio medesimo, che deve essere svolta nell'interesse dei cittadini, nel pedissequo rispetto dei principi dell'etica e della tutela del pluralismo delle idee e dei valori democratici, anche allo scopo di contrastare energicamente ogni deriva autoritaria finalizzata al perseguimento dell'interesse personale o corporativo ed ogni indebita ingerenza.

Il Comitato ha come scopi:

- 1) La cura degli interessi dell'intera comunità di donne e uomini che vivono nel IX Municipio di Roma, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso. Si propone di intraprendere iniziative di carattere sociale e culturale attraverso un costante confronto con le istituzioni territoriali ed enti privati allo scopo di promuovere uno sviluppo armonico della vivibilità del quartiere segnatamente nei settori: delle attività sportive, della gestione del territorio, dell'igiene e sanità, delle infrastrutture, lavori pubblici, raccolta rifiuti, salvaguardia ambientale, servizi sociali, trasporti e viabilità, della sicurezza ed ogni altro settore volto ad incidere positivamente sul benessere dei residenti del quartiere. Il Comitato vuole ispirarsi altresì ai principi che ispirano gli Statuti dei Municipi e del Comune di Roma. Il Comitato opererà in contatto costante ed in collaborazione con i comitati dei quartieri limitrofi, la pubblica amministrazione e qualsiasi partito politico che ne condivida i fini e gli scopi,;
- 2) di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita e all'attività politica in generale;
- 3) di affermare e promuovere i valori etici dell'iniziativa politica libera, disinteressata e priva di conflitti di interesse e/o incompatibilità;
- 4) di promuovere tra i cittadini una piena ed ampia consapevolezza dei valori, dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione italiana ed assicurare la piena esigibilità dei diritti sociali da questa sanciti, quali il diritto al lavoro, alla salute, allo studio e alla formazione e all'assistenza sociale;
- 5) di promuovere l'ampliamento e la diffusione capillare della cultura e della lingua italiana, tra i cittadini;
- 6) di predisporre specifici progetti e proposte politiche, nell'ambito del proprio territorio:

- a) per promuovere il rispetto dei diritti umani e civili, l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione, lo sviluppo di un sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale, la tutela dell'ambiente, della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia, della non violenza e della pace, della laicità e della democraticità delle istituzioni;
- b) per difendere ed ampliare lo stato sociale in particolare difendere il servizio sanitario nazionale, il sistema scolastico e formativo pubblico e le istituzioni di pubblica assistenza e per lo sviluppo di politiche sanitarie aderenti ai più consolidati e riconosciuti principi scientifici nel rispetto dei diritti naturali degli individui e con attenzione alle politiche vaccinali;
- c) per ampliare la diffusione delle culture solidali nell'interesse del singolo e della collettività, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- d) per superare l'individualismo, l'opportunismo e le discriminazioni di qualunque tipo;
- e) per promuovere il superamento del predominio del potere economico-finanziario sui diritti civili, sociali e di cittadinanza;
- f) per proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente ai valori della solidarietà sociale;
- g) per porsi come punto di riferimento per iniziative di riscatto sociale;
- h) per favorire forme di solidarietà concreta a sostegno delle necessità primarie dei ceti più deboli.


Il Comitato, a tali fini potrà:

- a) organizzare e gestire convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni, workshop ed altre iniziative culturali e formative;
- b) organizzare e gestire attività editoriali e multimediali al fine di promuovere e diffondere la cultura;
- c) organizzare e gestire rassegne cinematografiche, mostre d'arte, di fotografia e di cinematografia, sia in ambienti pubblici che privati.
- d) Organizzare e gestire eventi sportivi in generale con particolare attenzione al mondo della disabilità;
- e) Organizzare e gestire attività per la salvaguardia del territorio;

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto al Comitato.

Qualora il Comitato decida di organizzare raccolte pubbliche di fondi sarà tenuto in via preventiva al rispetto delle normative di legge dettate in materia e dello Statuto, ivi inclusa quella che richieda l'eventuale riconoscimento del Comitato medesimo.

Articolo 3) Patrimonio


6

Il patrimonio del Comitato, qualora costituito, sarà composto da:

1. contributi ordinari e straordinari degli aderenti, Associazioni o privati, donazioni e lasciti testamentari;
2. contributi corrisposti da amministrazioni italiane e da organismi internazionali;
3. entrate derivanti da diritti, attività commerciali, attività amministrative e produttive;
4. beni mobili e beni immobili di proprietà o usufrutto del comitato;
5. ogni altra entrata legale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Articolo 4) Risorse economiche

Il fondo economico di gestione, qualora costituito, sarà composto:


- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività statutarie;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- da ogni altra somma di denaro che pervenga dai Membri di qualsiasi categoria o da ogni altro soggetto, ente o persona, sia fisica, sia giuridica che sia interessata ai suoi fini, qualora non espressamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Articolo 5) Organi e durata delle cariche

Gli organi del comitato sono:

- **Il Presidente del Consiglio Direttivo (o semplicemente "Presidente"):** Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti, che per categorie di atti.
- **Il Consiglio Direttivo:** individua l'organo con il compito di amministrare il Comitato, sia per le questioni di ordinaria amministrazione, sia per quelle di straordinaria amministrazione ad eccezione di quelle riservate per Statuto all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, due Consiglieri Effettivi e due Consiglieri Suppletivi e dal Tesoriere. Il Consiglio direttivo elegge il Tesoriere.
- **L'Assemblea del Comitato:** individua l'organo, composto dai membri Fondatori, Ordinari e Onorari che ha competenza a deliberare su tutte le materie che lo Statuto riconosce di sua competenza.
- **Il Tesoriere:** individua l'organo responsabile delle somme di pertinenza del **CdQ Comitato Eur Torino**, da lui/lei riscosse o a lui/lei affidate. Il Tesoriere è autorizzato a rappresentare il **CdQ Comitato Eur Torino** nei rapporti con gli istituti di Credito e finanziari, nonché con gli uffici preposti quali: Agenzia delle Entrate, etc.

La rappresentanza legale del Comitato è affidata al Presidente del Consiglio Direttivo, eletto secondo le norme dello Statuto.



7

Gli organi del Comitato durano in carica per un periodo di tempo di tre anni a partire dal giorno della loro nomina, con possibilità di essere rinnovati nella carica.

L'assemblea dei Fondatori nomina al proprio interno il primo Presidente, i Consiglieri Effettivi del primo Consiglio Direttivo e i Consiglieri Supplenti ed il Tesoriere.

La nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo successiva alla prima compete all'Assemblea del Comitato.

Immediatamente successivamente alla propria nomina, il Presidente del Consiglio Direttivo conferisce:

- a) ad uno dei Consiglieri, da egli stesso individuato, espressa e formale delega a compiere tutti gli atti inerenti alle attività di promozione politica svolte dal Comitato, come meglio individuate nell'articolo 2 (Scopo e Attività);
- b) all'altro Consigliere, espressa e formale delega a compiere tutti gli atti inerenti alle attività di vigilanza svolte dal Comitato, come meglio individuate nell'articolo 2 (Scopo e Attività).

Sulle materie di propria competenza, il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei propri componenti.


Articolo 6) Categorie di membri del Comitato

All'interno del Comitato, si distinguono le seguenti categorie di membri:

1. **Fondatori:** individua tutti coloro che, hanno partecipato direttamente alla sua costituzione;
2. **Ordinari:** individua tutti coloro che abbiano deciso successivamente alla sua costituzione e condividendone gli scopi e le finalità, abbiano deciso di aderire al Comitato entrando a farne parte, secondo le procedure previste dallo Statuto;
3. **Onorari:** individua coloro che, vengano, per particolari meriti, invitati dal Consiglio Direttivo a fare parte del Comitato ed abbiano accettato il detto invito;
4. **Frequentatori:** individua tutti coloro che, condividano gli scopi e le finalità del Comitato, abbiano mostrato interesse preliminare a meglio comprendere la natura e le modalità di svolgimento delle attività da questo svolte e avendone fatto espressa richiesta al Consiglio Direttivo, vengano da quest'ultimo ammessi a partecipare alle manifestazioni ed alle attività del Comitato, secondo le procedure di cui al presente Statuto. I Frequentatori sono privi del diritto di voto nelle assemblee del Comitato.

Tutti i membri del Comitato ad eccezione dei Frequentatori hanno il diritto di voto in tutte le assemblee previste dal presente Statuto e il diritto di candidarsi per l'assunzione di cariche all'interno del Comitato.

I Frequentatori possono essere ammessi, dal Consiglio Direttivo, alla qualifica di Ordinari, non prima del decorso di un periodo di tempo di 1 anno dal momento nel quale hanno assunto la qualifica di Frequentatore.



Chiunque sia munito dei requisiti indicati dal presente Statuto per appartenere ad una delle categorie dei membri e presti piena adesione agli scopi perseguiti dal Comitato, può presentare per iscritto, domanda al Consiglio Direttivo per essere ammesso al Comitato (nel seguito "Candidato" o "Candidati").

Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo, valutata la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al Comitato, comunica per iscritto a ciascun Candidato l'eventuale accettazione.

L'accettazione della domanda di iscrizione al Comitato, nella veste di Frequentatore, è demandata all'approvazione discrezionale del Consiglio Direttivo, deliberata a maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea del Comitato, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare quali membri Onorari, persone di chiara fama che abbiano acquisito particolari e speciali meriti in relazione agli scopi e alle finalità perseguite dal Comitato. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno, può invitare per iscritto ad entrare nel Comitato, in qualità di membro Onorario, tutti coloro i quali, in relazione agli scopi perseguiti dal Comitato, abbiano acquisito, anche in ragione delle funzioni svolte e dei ruoli ricoperti, particolari e speciali meriti in relazione agli scopi e alle finalità perseguite dal Comitato. In questi casi, l'Assemblea del Comitato delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 7) L'Assemblea del Comitato

L'Assemblea del Comitato ha competenza a deliberare su tutte le materie che lo Statuto riconosce di sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con ogni mezzo idoneo ad assicurare la conoscenza dell'avvenuta convocazione, da parte dei membri del Comitato con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'Assemblea. Nei casi di urgenza, la convocazione deve pervenire con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'Assemblea.


L'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi membri e, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, assume le proprie decisioni deliberando sulle materie sottoposte alla sua attenzione, a maggioranza semplice dei suoi membri.

I membri del Comitato impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri membri del Comitato previa formalizzazione della relativa delega scritta, che deve essere conservata agli atti nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

Di ciascuna Assemblea viene redatto apposito verbale sintetico, redatto dal Segretario e conservato agli atti del Comitato, nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

L'Assemblea del Comitato può deliberare su ogni aspetto legato alla vita e alla gestione del comitato, quale a titolo esemplificativo:

- l'approvazione dell'eventuale bilancio;



- la determinazione dell'eventuale indennità per la carica del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- la nomina e la revoca del Presidente e dei Consiglieri, al di fuori della prima nomina dalla costituzione del Comitato;
- l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- l'esclusione dei Membri del Comitato.

Articolo 8) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due Consiglieri Effettivi e da due Consiglieri Supplenti, tutti nominati dall'Assemblea del Comitato e dal Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo.


I Consiglieri Supplenti svolgono la funzione di coadiuvare i Consiglieri Effettivi previa espressa richiesta e/o delega di funzioni da parte di questi ultimi con l'accordo del Presidente. I Consiglieri Suppletivi sostituiscono, in caso di impedimento prolungato, i Consiglieri Effettivi. La relativa nomina in sostituzione viene effettuata dal Presidente su richiesta del Consigliere Effettivo che si trovi in istato di impedimento. In questi casi, cessato l'impedimento, i Consiglieri Effettivi sono reintegrati a pieno titolo in tutte le funzioni, con provvedimento scritto assunto dal Presidente.

Qualora il numero complessivo dei componenti del Comitato superi le venti unità, al termine dell'esercizio in corso nel momento in cui il numero dei componenti abbia superato il citato limite dimensionale, il Consiglio Direttivo sarà composto, oltre che dal Presidente, da quattro Consiglieri, tutti nominati dall'Assemblea del Comitato.


Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, assume le proprie decisioni deliberando sulle materie sottoposte alla sua attenzione, a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato, salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto ed in particolare:

- valuta ed eventualmente approva i progetti culturali e politici predisposti dal Comitato;
- valuta ed eventualmente approva lo svolgimento delle altre attività necessarie al fine del raggiungimento degli scopi del Comitato;
- delibera gli eventuali regolamenti interni all'unanimità;
- nomina eventuali procuratori generali o speciali determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza con atto formale;
- delibera sull'eventuale accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti.



10



Nel caso di venir meno per qualsiasi ragione di uno o più Consiglieri Effettivi, il Presidente nomina in loro sostituzione uno o più dei Consiglieri Supplenti. Nel caso di venire meno per qualsiasi ragione del Presidente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri Effettivi e i Consiglieri Supplenti nominano tra i Consiglieri Effettivi un nuovo Presidente del Consiglio Direttivo e al suo posto, nella qualità di nuovo Consigliere Effettivo, uno dei Consiglieri Supplenti. Qualora il Consiglio Direttivo sia interamente venuto meno, l'Assemblea del Comitato provvede alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dal presente Statuto.

In tal caso, il Consiglio Direttivo o il Presidente, qualora il Consiglio Direttivo sia interamente venuto meno comunica immediatamente ai sostituti individuati la notizia della propria deliberazione. Qualora il membro designato per la sostituzione non depositi la dichiarazione d'accettazione entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, il silenzio costituirà rifiuto e il Consiglio Direttivo, prendendone atto procederà ad una nuova cooptazione con le stesse modalità. I Membri del Consiglio Direttivo acquistano il diritto di esercitare le loro funzioni immediatamente dopo il deposito dell'accettazione della carica.

I Membri cooptati rimangono in carica sino alla naturale decadenza del Consiglio Direttivo già incaricato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno e comunque per non meno di quattro volte nel corso di ciascun anno solare.

Articolo 9) Diritti e doveri dei componenti del Comitato


I componenti del Comitato hanno il diritto di:

- frequentare gli eventuali locali nella disponibilità del Comitato e usare le strutture e le attrezzature, nel rispetto delle norme stabilite da appositi regolamenti interni;
- partecipare all'assemblea del Comitato e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi del Comitato;
- partecipare alla vita del Comitato nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti;
- conoscere i programmi con i quali il Comitato intende attuare i propri scopi;
- partecipare alle attività promosse dal Comitato;
- recedere dal Comitato in qualsiasi momento.

I componenti del Comitato hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto e i regolamenti del Comitato;
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali del Comitato;
- partecipare alle attività del Comitato preventivamente concordate;
- rispettare le finalità dell'associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni decise dal Comitato.

Articolo 10) Recesso dal Comitato



I componenti del Comitato hanno diritto di recedere dal Comitato in qualsiasi momento, salvo che non abbiano assunto l'obbligo di farvi parte per un tempo determinato.

Il recesso deve essere presentato, con preavviso di almeno tre mesi, per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Non è comunque ammessa la restituzione della eventuale quota di partecipazione al Comitato o le liberalità compiute in precedenza a favore dello stesso.

Articolo 11) Esclusione dei componenti del Comitato

Ciascun componente del Comitato può essere escluso per gravi motivi.

I gravi motivi sono indicati preventivamente nello Statuto o sono deliberati successivamente dall'Assemblea del Comitato.

Fra i gravi motivi rientrano:

- l'aver commesso azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del Comitato;
- l'aver tenuto una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento del Comitato;
- l'aver mancato di ottemperare ai propri doveri come stabiliti dallo Statuto e/o dai regolamenti interni del Comitato;
- l'aver compiuto atti pregiudizievoli del Comitato.

L'esclusione di un componente del Comitato deve essere preceduta dalla comunicazione, a questi rivolta da parte del Consiglio Direttivo, contenente le ragioni e i gravi motivi per i quali si rende necessaria la valutazione della sua posizione.

Il componente del Comitato che abbia ricevuto comunicazione dell'avvio di una procedura di esclusione nei suoi confronti può, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio Direttivo, presentare le proprie difese e spiegazioni.

Qualora il Consiglio Direttivo, esaminate le difese proposte dal componente del Comitato oggetto di valutazione, ritenga comunque sussistenti i requisiti e le ragioni per proporre l'esclusione, sottopone tutti gli atti all'Assemblea del Comitato la quale, valutati tutti gli elementi, a maggioranza semplice dei suoi componenti decide sulla esclusione del membro dal Comitato.

Qualora le condotte in violazione del presente Statuto siano commesse dal Presidente del Consiglio Direttivo, su richiesta di un minimo del 20% (venti per cento) dei componenti del Comitato inviata a tutti i membri del Comitato aventi diritto a partecipare all'Assemblea ordinaria, viene convocata l'assemblea straordinaria che deve essere finalizzata alla sola discussione e deliberazione in merito alla condotta del Presidente e alla sua eventuale esclusione.



L'Assemblea straordinaria destinata alla valutazione della condotta del Presidente è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi al voto e l'eventuale esclusione è validamente deliberata a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Articolo 12) Scioglimento - Durata

Il presente Comitato ha durata illimitata, fatto salvo il caso di suo scioglimento anticipato.



12



L'eventuale scioglimento volontario anticipato deve essere deliberato dai Fondatori all'unanimità. Trascorsi tre anni dalla costituzione del Comitato, l'eventuale scioglimento può essere deliberato:

a) dall'Assemblea del Comitato a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto al voto, qualora il Comitato sia composto da un numero minimo di 21 Membri o

b) a maggioranza semplice qualora il Comitato sia composto di un numero inferiore di Membri.

Articolo 13) Leggi di riferimento e Foro competente

La legge applicabile alla costituzione e gestione del Comitato è quella italiana.

La competenza per qualsiasi controversia avente ad oggetto l'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione relativa al presente atto costitutivo è devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.